LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1901

passata in giudicato o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile.

Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredità, nei limiti delle consuetudini locali, non che le spese di ultima infermità fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che, sì le une che le altre siano regolarmente giustificate.

«Saranno egualmente dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel Regno quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.»

Vi è poi un altro emendamento dell'onorevole Calleri Enrico, così concepito:

« Aggiunta all'articolo modificativo della Commissione:

«Quando si tratta di successioni con beneficio d'inventario, saranno ammesse in deduzione le passività risultanti dall'inventario mediante analoga dichiarazione del creditore e pagamento delle tasse di bollo e registro corrispondenti.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo-Quattrofratiper isvolgere il suo emendamento.

Colombo-Quattrofrati. Dirò poche parole per spiegare il mio emendamento, che credo sarà accettato dalla Commissione e dall'onorevole ministro, perchè risponde perfettamente alle loro intenzioni.

Nel progetto ministeriale è stabilito che saranno ammessi in deduzione dell'asse ere ditario i debiti certi e liquidi, dei quali si è dimostrata, con tutti i mezzi di prova stabiliti dal Codice civile, la loro esistenza anteriore all'apertura della successione. Ciò voleva dire chiaramente che tutti i crediti dipendenti da chirografi, portanti la firma del de cuius, non sottoposti alla formalità della registrazione, oppure tutti i debiti risultanti da cambiali e da biglietti all'ordine, erano ammessi in deduzione.

La Commissione modificò l'articolo proposto dal ministro, ritenendo che sia meglio introdurre una riforma nell'articolo 54 della legge sul registro, senza cambiare i concetti del ministro. E di fatti essa, nei due primi capoversi dell'articolo 54, ha riprodotto quasi esattamente con una formula, direi più precisa e più giuridica, i concetti dell'onorevole ministro. Ma alla Commissione è sfug-

gito che rimane nell'articolo 54 in fine un capoverso che distrugge tutto l'effetto della riforma introdotta, perchè in esso si dice: « non potranno essere ammessi in deduzione, per effetto delle disposizioni del presente articolo, i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine, non annotati nei libri di commercio ». Il che vuol dire che tutta la riforma si ridurrebbe ad ammettere a deduzione i debiti soltanto risultanti da chirografi non registrati. Ora non credo che questa sia l'intenzione del ministro e della Commissione, perchè nel loro concetto si devono ammettere in deduzione tutti i debiti che possono essere provati senza pericolo di frode. Ora noi sappiamo, e la Camera conosce, che, per lo sfavore che adessoincontra il mutuo ipotecario, una grande quantità di passività anche da privati non commercianti si contrae mediante cambiali o biglietti all'ordine. Ora, quando queste cambiali o biglietti all'ordine portano la firma del de cujus, non vedo per quale ragione non debbano essere ammessi in deduzione.

Spero dunque che tanto il ministro quanto la Commissione vorranno accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri Enrico.

Calleri Enrico. Ho presentato il mio emendamento dopo che la Commissione ebbe a riformare l'articolo proposto dal Ministero.

Avrei preferito di votare l'articolo quarto com'era proposto dal ministro, che era anche corrispondente a quello presentato prima dall'onorevole ministro Carmine, perchè in sostanza, si ammettevano in deduzione tutti i debiti con le prove prescritte ed ammesse dal Codice civile cioè con prove larghe anche per quei debiti i quali non risultassero da scritture debitamente registrate prima dell'apertura della successione. Ma di fronte alla disposizione nuova proposta dalla Commissione faccio presente all'onorevole ministro, alla Commissione ed alla Camera che in molti casi le successioni si accettano col be-. neficio dell'inventario e che molte volte la somma dei debiti sorpassa l'attivo della successione, sebbene non risulti da titoli registrati prima dell'apertura della successione. Ed allora nonostante tutte le cautele e le dichiarazioni di accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario e gli inventari giudiziali che dovrebbero fare pubblica fede, non si può ottenere la deduzione.